



REGIONE SICILIA



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Via Roma n. 142 CAP 92020 Tel. 0922/982595 – fax 0922/989341 C.F. 8000339084

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AVVISO

EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19

SI AVVISA LA POPOLAZIONE CHE CON LE ORDINANZE N. 3 E 4 DEL 08/03/2020 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA HA EMANATO ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA.

IN PARTICOLARE AL FINE DI CONTRASTARE E CONTENERE IL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, CHIUNQUE A PARTIRE DAL 25 FEBBRAIO 2020 ABBA FATTO INGRESSO IN ITALIA DOPO AVER SOGGIORNATO IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO O SIA TRANSITATO O SOSTATO NEI TERRITORI DELLA **REGIONE LOMBARDIA E DELLE PROVINCIE DI MODENA, PARMA, PIACENZA, REGGIO NELL'EMLIA, RIMINI, PESARO E URBINO, VENEZIA, PADOVA, TREVISO, ASTI, ALESSANDRIA, NOVARA, VERBANIO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI DEVONO:**

1) COMUNICARE TALE CIRCOSTANZA:

a) AL COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA AL NUMERO 3371563085 OPPURE TRAMITE PEC INVIANDO IL MODULO, FIRMATO E SCANSIONATO, DISPONIBILE PRESSO IL SITO DEL COMUNE <http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it>, CON ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' ALL'INDIRIZZO protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

b) AL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO ALL'INDIRIZZO EMAIL dp.siav@aspag.it, ALL'INDIRZZO vittorio.spoto@aspag.it E ALLA DOTTORESSA GRANO REPERIBILE AL NUMERO 3371563085;

c) AL PROPRIO MEDICO DI MEDICINA GENERALE OVVERO AL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA, CON RIFERIMENTO AD EVENTUALI SOGGETTI PER I QUALI SI ESERCITA LA POTESTA' GENITORIALE;

2) REGISTRARSI PRESSO IL SITO WEB www.costruiredalute.it;

3) OBBLIGO DI OSSERVARE LA PERMANENZA DOMICILIARE CON ISOLAMENTO FIDUCIARIO, MANTENENDO LO STATO DI ISOLAMENTO PER 14 GIORNI DALL'ARRIVO CON DIVIETO DI CONTATTI SOCIALI, DI OSSERVARE IL DIVIETO DI SPOSTAMENTO E DI VIAGGI, DI RIMANERE RAGGIUNGIBILE PER OGNI EVENTUALE ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA.

LA MANCATA OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CUI LA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERA' LE CONSEGUENZE SANZIONATORIE PREVISTE DALL'ART. 650 DEL CODICE PENALE SE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO PIU' GRAVE.

Santo Stefano Quisquina, li 09/03/2020



Il Sindaco

Francesco Cacciariore